

COMUNE DI NOMI

Provincia di Trento

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI ART. 3 COMMA 4 DLGS 23.06.2011 N. 118**

Revisore unico

Nome Cognome : Arianna Zanon

Indirizzo: 38122 Trento, via brennero 52

Telefono 0461/825420

Fax 0461/421064

Posta elettronica: arianna.zanon@studiodellapietra.eu

Posta elettronica certificata: arianna.zanon@pec.odctrento.it

Premesso:

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta dott.ssa Arianna Zanon, Revisore dei Conti di Codesto rispettabile Ente ai sensi dell'art.35 della L.R. 1/1993 nominata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 settembre 2017 divenuta esecutiva il 13 ottobre 2017,

- ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 del Dlgs 23.06.2011 n. 118, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del Dlgs n. 267/2000 (TUEL);
- visti i prospetti contabili redatti dall'ente, rappresentativi delle operazioni da effettuare per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e per la variazione di bilancio 2018 – 2020 allegati alla predetta proposta deliberativa;
- dato atto che con deliberazione n. 28 di data 20.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- dato atto che con deliberazione n. 32 di data 28.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

- dato atto che con deliberazione n. 25 di data 27.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

- considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

- richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito

b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno

c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebiti o erroneo accertamento del credito

d) i debiti insussistenti o prescritti

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

- ritenuto pertanto necessario, per l'ente locale in questione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

- dato atto che sono stati effettuati i dovuti approfondimenti sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

a) la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;

- b) l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati di cui sopra;
 - viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi allegate alla proposta di deliberazione;
 - considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2018 - 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi e che il fondo stesso, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	Euro 2,580,32.-
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2019	Euro 2.580,32.-

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	Euro 491.870,00.-
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2019	Euro 491.870,00.-

- richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
- vista la necessità per l'ente di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;
- dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata nel bilancio 2019 è il seguente:

- a) Euro 2.580,32.- FPV per spese correnti
- b) Euro 491.870,00.- FPV per spese conto capitale;

- considerato che, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, è necessario incrementare nella parte entrata nell'esercizio 2019, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da re imputare;
- verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018;
- visto il Regolamento comunale di contabilità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2001;
- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, l'organo di revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 Dlgs 23.06.2011 n. 118.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 27 marzo 2019



Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Arianna Zanon